

contributi a fondo perduto

Il primo ed unico portale per i finanziamenti a fondo perduto ed agevolati

www.contributiafondoperduto.it

Società Cooperativa

1 – COS'È?

Le Cooperative sono società formate da più persone che svolgono insieme un'attività da cui trarre vantaggio economico a favore dei soci stessi. Il vantaggio consiste nell'offerta di beni, servizi ed occasioni di lavoro ai soci a condizioni più favorevoli di quelle esistenti sul mercato. E' questo lo scopo mutualistico.

2 – FA PER ME?

La cooperativa è adatta a persone che vogliono creare una piccola squadra con pochi soldi a disposizione.

Vantaggi:

1. Possibilità in un momento di crisi, di lavorare insieme ed unire le proprie capacità a costi contenuti.
2. Alcune agevolazioni fiscali.

Svantaggi:

1. La complessità dell'organizzazione e della gestione amministrativa e contabile della cooperativa con notevoli formalità da rispettare.
2. Il numero dei soggetti che la compongono (da un minimo di tre) e la necessità di accordo tra gli stessi.

Esempi di cooperative possono essere:

- a) Cooperativa di produzione e lavoro per svolgere lavori di manutenzione, edilizia, trasporti, facchinaggio, pulizia, ristorazione e artigianato in genere.
- b) Cooperativa agricola per svolgere attività agricole (coltivazione della terra, allevamento del bestiame, manipolazione e trasformazione dei prodotti agricoli, servizi per il settore agricolo);
- c) Cooperativa sociale per gestire servizi socio-sanitari ed educativi e attività finalizzate all'inserimento nel mercato del lavoro di persone con handicap o comunque svantaggiate;
- d) Cooperativa edilizia di abitazione: per acquisire, in proprietà o in affitto, un'abitazione a prezzi più vantaggiosi, rispetto al normale mercato immobiliare;
- e) Cooperativa di consumo: (cooperativa di grande utenza e distribuzione) per fornire prodotti a condizioni di acquisto più favorevoli a quelli vigenti sul mercato.

3 – CARATTERI DISTINTIVI

La cooperativa è una vera e propria società.

Non può essere costituita da un solo soggetto, ma almeno da tre persone. Il numero dei soci può aumentare di continuo ed i nuovi soci vengono ammessi dall'organo amministrativo.

Il capitale è variabile.

Non vi è una responsabilità diretta dei soci: chi svolge la propria attività lavorativa in cooperativa o si avvale dei servizi di questa, non rischia direttamente con i propri beni personali.

La responsabilità è pertanto limitata. La cooperativa risponde per i propri debiti con il proprio patrimonio e con i propri beni.

Se la Cooperativa svolge una vera e propria attività commerciale è soggetta al fallimento qualora non riesca a pagare i propri debiti (insolvenza).

Il fallimento della Cooperativa non determina il fallimento dei soci.

Non è previsto il versamento di un capitale minimo; la quota di ogni partecipante non può essere inferiore ad Euro 25,00. In genere si versa il minimo necessario per coprire le spese di costituzione e non è previsto alcun versamento presso un istituto di credito.

La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione o, talvolta, da un amministratore unico scelti fra i soci e nominati già nel momento della costituzione; l'assemblea, che è formata da tutti i soci, assume le decisioni importanti: ad esempio modifica dello statuto, approvazione del bilancio, etc.

Nelle Cooperative non vige il principio capitalistico per cui comanda chi ha più soldi e quindi più partecipazione al capitale. Ogni

socio ha un voto.

Le regole di funzionamento della cooperativa sono contenute nello statuto.

È necessario tenere regolarmente le scritture contabili e redigere un bilancio annuale. In tale bilancio deve essere indicato e verificato il rispetto dei principi che, secondo il codice civile (art. 2514) consentono il mantenimento della caratteristica di cooperativa a "mutualità prevalente". Requisito importante per le agevolazioni fiscali.

Nella fase iniziale e fino a che non si raggiungano determinati risultati economici, non è necessaria la nomina del collegio sindacale e del revisore contabile.

4 – REGIME FISCALE

Per le Cooperative sono previste attualmente alcune agevolazioni fiscali.

Ad esempio la tassazione resta attualmente limitata solo ad una parte (pari al 40%) degli utili netti conseguiti nell' anno (65% per le cooperative di consumo, 20% per le coop. agricole).

L'utile restante non viene tassato se vengono rispettate delle regole precise previste dal codice civile e dalle leggi fiscali.

I soci lavoratori delle cooperative vengono pagati secondo il rapporto di lavoro autonomo o subordinato instaurato con la Cooperativa. I soci lavoratori vengono ulteriormente pagati dagli amministratori attraverso i cd "ristorni" che sono ulteriori compensi che vengono loro assegnati dalla cooperativa annualmente in relazione alla qualità e quantità del lavoro svolto da ciascuno.

Ovviamente la distribuzione del ristorno presuppone un risultato di bilancio positivo.

5 – COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ

La Cooperativa si costituisce con atto pubblico davanti al notaio che provvede a registrare l'atto e ad iscrivere la cooperativa nel registro delle imprese competente per territorio (quello dove è posta la sede sociale).

La Cooperativa deve avere un proprio Codice Fiscale (che è anche il numero di Partita IVA) e nasce dal momento della iscrizione a Registro Imprese effettuata direttamente dal notaio.

Per fare tutto occorrono infatti da uno o due giorni ad una settimana al massimo.

Lo statuto che regola la vita delle cooperative viene allegato all'atto costitutivo.

Il notaio incaricato potrà fornire esempi di statuti e consigliare le relative clausole in relazione all'attività da svolgere e al numero ed agli interessi dei soci.

6 – COSTI

Imposta di Registro Euro 168,00;

Camera di Commercio: Euro 355,00 in totale oltre ad onorari notarili.

Per la tenuta della contabilità a regime, se tra i soci non vi è un contabile, è opportuno rivolgersi ad un professionista o alle strutture territoriali degli organismi cooperativi.

7 – SCIoglimento DELLA SOCIETÀ

La Cooperativa si scioglie con una delibera di assemblea verbalizzata dal notaio. Occorre nominare un liquidatore (in genere un ex amministratore della stessa) che si occupi della chiusura dei debiti, dei crediti, e di tutte le partite contabili in sospeso. Il liquidatore richiederà poi direttamente la cancellazione della società dal Registro Imprese (senza alcun ulteriore atto).

Costi di scioglimento: Euro 300,00 circa oltre ad onorario notarile.